



Co-funded by the
European Union

Convenzione relativa al Progetto

LIFE22-IPN-IT-LIFE NatConnect2030

-Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030

Project 101104366

Tra

Regione Lombardia (COO)

e

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF (BEN)



LOGHI DEI SOTTOSCRITTORI

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Definizioni	5
Art. 4. Durata.....	5
Art. 5 - Ruolo e obblighi del beneficiario coordinatore (Regione Lombardia)	5
Art. 6 - Ruolo e obblighi del beneficiario partner (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste).....	6
Art. 7 - Obblighi comuni di Regione Lombardia e dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste.....	7
Art. 8 – Aggiudicazione di contratti.....	8
Art. 9 - Modifiche al Progetto	8
Art. 10 - Responsabilità civile	8
Art. 11 - Proprietà e utilizzo dei risultati.....	8
Art. 12 - Conflitto di interessi.....	9
Art. 13 - Rapporti tecnici delle attività di progetto	9
Art. 14 - Attività di Comunicazione, pubblicità per il supporto della Commissione europea e prodotti audio-video (art. 17 GA).....	9
Art. 15 – Riservatezza	10
Art. 16 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 17 - Rendicontazione finanziaria	11
Art 18 - Costi elegibili stimati e contributo finanziario di ERSAF	11
Art. 19 - Modalità di pagamento.....	12
Art. 20 - Controllo finanziario da parte di CINEA	13
Art. 21 - Controlli e ispezioni	14
Art. 22 – Risoluzione della convenzione	14
Art. 23 - Altro	14
Art. 24 – Diritto applicabile e definizione delle controversie	14

il coordinatore (COO)

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (di seguito anche "RL"), PIC: rappresentata dal Direttore Generale protempore della DG Territorio e Sistemi verdi ...

E**il beneficiario (BEN)**

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, con sede in via Pola, 14 - 20124 Milano (di seguito anche "ERSAF"), PIC..... rappresentato da Fabio Losio, Presidente, (di seguito identificate anche come "parti"),

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**ART. 1 OGGETTO**

1. La presente Convenzione è stipulata per disciplinare i rapporti all'interno del consorzio per la corretta attuazione del Progetto 101104366 LIFE22IPN-IT-LIFE "Natural Connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 – NATCONNECT 2030" presentato a valere sul programma "LIFE 2021-2027" - (Sottoprogramma Natura e Biodiversità – Strategic Nature and Integrated Projects – SNAP), come descritto nel *Grant Agreement* (di seguito anche GA) sottoscritto in data 19 dicembre 2023 e allegato al presente atto (Allegato A).
2. La Convenzione si basa sul Regolamento (UE) n. 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima (LIFE) 2021-2027 e ne stabilisce le regole di partecipazione e diffusione (di seguito denominato "Regolamento LIFE").
3. Il Grant Agreement e ogni eventuale emendamento, firmato dal coordinatore, dai singoli Beneficiari e, su mandato della Commissione Europea, dalla Agenzia CINEA comprende:
 - a. Preambolo
 - b. Termini e condizioni (compresa la scheda tecnica)
 - c. Allegato 1 Descrizione dell'azione
 - d. Allegato 2 Bilancio stimato per l'azione
 - e. Allegato 2a Informazioni aggiuntive su costi e contributi unitari
 - f. Allegato 3 Moduli di adesione
 - g. Allegato 4 Modello di bilancio
 - h. Allegato 5 Norme specifichesi applica sia al coordinatore sia ai beneficiari e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione è stata redatta solo in lingua italiana.
5. La presente Convenzione è stipulata tra RL ed ERSAF. regola i rapporti tra le parti, e definisce ruoli, responsabilità e modalità di implementazione delle attività previste dal Progetto.
6. Il Progetto ha inizio il 1° gennaio 2024, si conclude il 31 dicembre 2032 ed è suddiviso in tre fasi triennali, come indicato di seguito:
 - a. prima fase, decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
 - b. seconda fase, decorrente dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029;

- c. terza fase, decorrente dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2032.
7. Obiettivo del Progetto è il consolidamento di un sistema di gestione integrato della Rete Natura2000 per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione delle Direttive Habitat e Uccelli, migliorando la coerenza della Rete in un contesto transregionale e provvedere all'implementazione dei cinque PAF delle quattro Regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Trento coinvolte nel Progetto.
8. Partecipano al Progetto i seguenti soggetti, nei ruoli e con gli obblighi di cui alle categorie definite nel GA:

Num.	Nome	Ruolo
1	Regione Lombardia	Beneficiario coordinatore
2	Comunità Ambiente	Beneficiario associato
3	Fondazione Lombardia per l'Ambiente	Beneficiario associato
4	Agenzia Interregionale per il Fiume Po	Beneficiario associato
5	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	Beneficiario associato
6	Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po	Beneficiario associato
7	Lega Italiana Protezione Uccelli ODV	Beneficiario associato
8	Regione Piemonte	Beneficiario associato
9	WWF Italia	Beneficiario associato
10	Regione Veneto	Beneficiario associato
11	Consiglio di Bacino del Brenta	Beneficiario associato (affiliato)
12	Regione Emilia-Romagna	Beneficiario associato
13	Provincia Autonoma di Trento	Beneficiario associato
14	Ente Parco Delta del Po (Parco VEN)	Beneficiario associato
15	Legambiente Lombardia Onlus	Beneficiario associato
16	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (Parco ER)	Beneficiario associato
	Fondazione Cariplo	Cofinanziatore

ART. 2 FINALITÀ

- La presente Convenzione consente ai beneficiari del Progetto di concordare qualsiasi dettaglio specifico non coperto dal Grant Agreement; include le disposizioni per disciplinare i rapporti tra il coordinatore e i beneficiari, in linea con quanto stabilito dallo stesso Grant Agreement e dal regolamento LIFE.
- In particolare, fornisce disposizioni riguardo:
 - l'attuazione del Progetto e la divisione dei compiti nel consorzio;
 - l'organizzazione interna, la gestione del consorzio e dei diritti di accesso al Portale del programma;
 - la suddivisione del budget di Progetto e la distribuzione delle quote di finanziamento UE tra i beneficiari;
 - l'attività di archiviazione della documentazione tecnica e finanziaria e di reportistica;
 - accordi di responsabilità e riservatezza tra i beneficiari;
 - durata, risoluzione, comunicazione, normativa di riferimento, risoluzione delle controversie interne, regole sui diritti e sugli obblighi relativi ai risultati.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Agenzia CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency): Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente;
 - b. Task: le azioni del Progetto finanziato nell'ambito della presente Convenzione;
 - c. Beneficiari (BEN): i firmatari del Grant Agreement;
 - d. Convenzione: il presente documento;
 - e. Coordinatore (COO): il beneficiario coordinatore del Progetto;
 - f. Grant Agreement (GA): l'accordo siglato con CINEA che individua, tra l'altro, la sovvenzione concessa per l'attuazione del progetto;
 - g. Monitor esterno: soggetto del TMO che effettua il monitoraggio sull'andamento del Progetto;
 - h. Monitoring Team (TMO): società che si occupa del monitoraggio dei progetti Life sulla base di un incarico formale da parte di CINEA;
 - i. Partecipanti/parti: soggetti che partecipano al Progetto in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, subappaltatori;
 - j. Portale *EU Funding & Tenders Portal - eGrants*: portale elettronico e sistema di scambio gestito dalla Commissione europea e utilizzato dalla stessa e da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'UE per la gestione dei loro programmi di finanziamento (sovvenzioni, appalti, premi, ecc.).
 - k. Progetto: il Progetto 101104366 LIFE22IPN-IT-LIFE "Natural Connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 – NATCONNECT 2030" presentato a valere sul programma "LIFE 2021-2027" - (Sottoprogramma Natura e Biodiversità – Strategic Nature and Integrated Projects - SNAP), Allegato 1 del GA;
 - l. Regolamento LIFE: Regolamento (UE) n. 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima (LIFE) 2021-2027;
 - m. Work Package (WP): gruppi tematici di task.

ART. 4. DURATA

1. La presente Convenzione entra in vigore dal momento in cui le parti la sottoscrivono e termina cinque anni dopo il saldo effettuato dal COO al BEN.
2. In questo periodo sussiste l'obbligo di ciascun beneficiario a collaborare nel caso di controlli da parte degli uffici comunitari, secondo quanto stabilito nell'Articolo 25.1 (*Checks, reviews, audits and investigations — Extension of findings*) e dal Punto 6 (*Other*) del GA.
3. Le condizioni della presente Convenzione, incluso il Grant Agreement e in particolare l'Accession form for beneficiaries (Annex 3), con il quale ERSAF ha dato a RL il mandato ad agire per suo conto nei confronti di CINEA, prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra le parti che possano incidere sull'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 5 - RUOLO E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO COORDINATORE (REGIONE LOMBARDIA)

1. Con riferimento all'art. 7 del GA sottoscritto con CINEA, RL deve:
 - a. controllare che il Progetto sia attuato correttamente, ai sensi dell'art. 11 del GA;

- b. fungere da intermediario per tutte le comunicazioni tra il partenariato e l'autorità concedente, a meno che la Convenzione o CINEA non specifichino diversamente, e in particolare:
 - i. presentare, se necessario, le garanzie di prefinanziamento a CINEA;
 - ii. richiedere ed esaminare tutti i documenti o le informazioni richieste da CINEA e dal TMO e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'autorità concedente;
 - iii. presentare i risultati e le relazioni tecniche e finanziarie a CINEA;
 - iv. informare CINEA sui pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti), ai sensi degli artt. 22 e 32 del GA;
 - v. distribuire i pagamenti ricevuti dall'autorità concedente agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati, ai sensi dell'art. 22 GA.
- 2. RL, inoltre:
 - a. trasferisce a ERSAF le risorse di cui all'art. 18, secondo le modalità definite all'art. 19;
 - b. non può delegare o subappaltare i compiti di cui sopra ad altri beneficiari o a terzi (compresi gli enti affiliati).
- 3. RL ha la responsabilità di richiedere ai Beneficiari documenti e informazioni richiesti da CINEA o TMO e verificarne la correttezza ed esaustività.
- 4. RL è responsabile, tecnicamente e finanziariamente, della realizzazione dei WP come da Progetto.
- 5. Il responsabile dell'attuazione della presente Convenzione per Regione Lombardia è il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità.

ART. 6 - RUOLO E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO PARTNER (ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE)

- 1. Con riferimento all'art. 7 del GA sottoscritto con CINEA, ERSAF:
 - a. informa immediatamente CINEA e gli altri beneficiari di eventuali eventi o circostanze che potrebbero incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione del Progetto ai sensi dell'art. 19 del GA;
 - b. trasmette in tempo utile a RL:
 - i. le garanzie di prefinanziamento, se necessarie, ai sensi dell'art. 23 del GA;
 - ii. i rendiconti finanziari e i certificati di bilancio (CFS), se richiesti, ai sensi degli artt. 21 e 24 del GA;
 - iii. il contributo ai deliverables e alle relazioni tecniche, ai sensi dell'art. del 21 del GA;
 - iv. qualsiasi altro documento o informazione richiesta da CINEA, come previsto dal GA;
 - c. presenta tramite il Portale i dati e le informazioni relativi alla partecipazione dei propri eventuali enti affiliati;
 - d. svolge le attività di competenza previste nei task di cui all'Allegato 1 del GA;
 - e. condivide con RL e con gli altri partner il know-how necessario per l'esecuzione delle attività di competenza;
 - f. riferisce a RL i progressi, le esperienze maturate e i problemi affrontati durante lo sviluppo del Progetto;
 - g. nell'ambito di task di competenza, svolge le attività previste al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del Progetto e dei risultati previsti;

- h. accetta tutte le disposizioni contenute nel GA, in particolare quelle che hanno implicazioni per ERSAF e RL. In particolare, ERSAF riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, RL è l'unico soggetto autorizzato a ricevere finanziamenti da CINEA e a distribuire ai partner gli importi (il cui valore massimo è indicato nel Data Sheet del GA), relativi ai costi sostenuti per la realizzazione delle azioni di competenza, come indicato nell'Annex 1 del Progetto;
 - i. contribuisce finanziariamente al Progetto e riceve il contributo da CINEA attraverso RL, secondo quanto indicato all'art. 19;
 - j. è ritenuta responsabile dell'eventuale danno arrecato all'intero Progetto e risponde delle sanzioni applicate da CINEA, in caso di ritardo di esecuzione o mancata o incompleta prestazione imputabili a ERSAF;
 - k. riferisce a RL e se necessario agli altri partner tutti i problemi incontrati durante lo svolgimento delle attività, cercando la soluzione per il loro superamento;
 - l. assicura l'attuazione del Progetto per quanto di sua competenza;
 - m. si impegna a nominare i referenti tecnico e amministrativo e il referente della comunicazione e a comunicarne i nominativi a RL.
2. ERSAF è direttamente responsabile, nei confronti di RL, finanziariamente e dell'esecuzione tecnica ed economica dei WP e dei task di propria competenza, come definiti nel Progetto.
 3. Il responsabile dell'attuazione della presente Convenzione per ... è

ART. 7 - OBBLIGHI COMUNI DI REGIONE LOMBARDIA E DELL'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

1. RL ed ERSAF sono pienamente responsabili nei confronti di CINEA per l'attuazione e per il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GA sottoscritto. In particolare:
 - a. rendono disponibili le risorse adeguate all'attuazione dei task di Progetto di cui sono responsabili in conformità al GA, mantenendo la responsabilità del Progetto anche in caso di avalimento di soggetti esterni;
 - b. ai sensi dell'art. 7 del GA, sono corresponsabili dell'attuazione tecnica di tutto il Progetto e ne garantiscono l'attuazione anche nel caso in cui uno dei beneficiari non riesca a svolgere la propria parte, senza avere diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e con riserva di modifica, ai sensi dell'art. 39 del GA. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario in caso di recupero di risorse per cessazione anticipata è disciplinata dall'art. 22 del GA;
 - c. organizzano le proprie strutture in modo da garantire che i task siano attuati correttamente;
 - d. mantengono aggiornate le informazioni archiviate nel registro dei partecipanti nel Portal Participant Register , come previsto dall'art. 19 del GA;
 - e. tengono registri contabili aggiornati conformemente ai principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Conservano, per almeno i cinque anni successivi al saldo dell'ultimo pagamento relativo al Progetto, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati a CINEA, nonché tutti i documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata a CINEA, se richiesta;
 - f. provvedono affinché il sostegno comunitario sia pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art. 17 del GA.

2. I documenti e le informazioni devono essere resi disponibili per svolgere i controlli, le revisioni, gli audit o indagini per verificare la corretta rendicontazione finanziaria, ai sensi dell'art. 25 del GA.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI

1. L'aggiudicazione dei contratti deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 6 del GA, nel rispetto delle condizioni generali di eleggibilità, delle vigenti norme comunitarie e nazionali e delle Linee Guida "Green management" che verranno prodotte nell'ambito del task T.1.6.
1. ERSAF rispetta i principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali fornitori ed evita ogni conflitto d'interessi.
2. Tutte le fatture dei fornitori devono recare espresso riferimento al progetto "LIFE22IPN-IT-LIFE NATCONNECT 2030" e al task specifico. Le fatture devono, inoltre, consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato o il bene acquistato.

ART. 9 - MODIFICHE AL PROGETTO

1. ERSAF, prima di apportare qualsiasi modifica al Progetto, è tenuta a informare RL e a ottenerne il consenso scritto. In particolare, per ogni modifica delle attività, del ruolo tecnico, dei tempi di svolgimento, dei prodotti, del budget e qualsiasi altra modifica sostanziale, ERSAF inoltrerà tempestivamente richiesta scritta a RL, che a sua volta richiederà a CINEA autorizzazione per effettuare le modifiche. In ogni caso, le modifiche sostanziali saranno regolate in conformità al GA, con particolare riferimento all'art. 39 dello stesso.
2. Variazioni del contributo di ERSAF sono ammesse nei termini di cui all'art. 5.5 "Budget flexibility" del GA.
3. Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione della propria struttura organizzativa che possa avere effetti sullo svolgimento del Progetto.
4. Nel caso in cui ERSAF apporti modifiche sostanziali al Progetto senza il preventivo necessario consenso di RL e di CINEA, quest'ultima potrà rifiutarsi di cofinanziare i task modificati e, se necessario potrà annullare, sospendere o chiedere la restituzione integrale o parziale del sostegno finanziario, come previsto dall'art. 5 del GA; in tal caso ERSAF verrà ritenuta responsabile per il danno arrecato al Progetto e/o agli altri partner.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. In nessuna circostanza e per nessuna ragione, RL o CINEA possono essere ritenuti responsabili in caso di reclami derivanti dalla presente convenzione relativamente a danni subiti dal personale o dai beni di ERSAF durante l'esecuzione del Progetto, né accetteranno richieste di risarcimento o di rimborso relative ai suddetti reclami.
2. ERSAF è l'unico responsabile, anche per i danni a terzi che si possono verificare nel corso dell'esecuzione delle attività da svolgere sotto la sua responsabilità.

ART. 11 - PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI

1. ERSAF è proprietaria di tutti i dati ottenuti durante l'esecuzione del Progetto nell'ambito delle funzioni di competenza.

2. CINEA, RL, e gli altri partner sono i comproprietari di tutti i documenti e del know-how maturato durante il Progetto e avranno pertanto il libero accesso a tutti i relativi dati e documenti.
3. Per tutte le eventuali pubblicazioni sarà richiesto l'accordo dei partner responsabili dei task che hanno portato alla raccolta dei dati e ai prodotti ottenuti; i partner responsabili saranno inclusi come coautori nelle pubblicazioni.
4. Tutti i dati, documenti, cartografie e banche dati prodotti da ciascun beneficiario prima dell'avvio del Progetto sono e restano di esclusiva proprietà dello stesso.
5. Immagini fotografiche e altre immagini necessarie per la produzione di materiale di sensibilizzazione pubblica, rapporti, pubblicazione sul web e altra documentazione interna del Progetto saranno forniti da ERSAF senza costi aggiuntivi. La fonte del materiale usato sarà sempre citata.

ART. 12 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 12 del GA, ERSAF si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Progetto.
2. Ogni situazione che crei o possa creare un conflitto di interessi durante l'esecuzione del Progetto deve essere immediatamente notificata per iscritto a RL, che provvederà a trasmetterla a CINEA. In tal caso ERSAF si impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare il conflitto di interessi, anche potenziale, e prende atto che CINEA si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, adottare provvedimenti supplementari.

ART. 13 - RAPPORTI TECNICI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

1. Secondo l'Art. 21 - Reporting del Grant Agreement, ... è tenuto a fornire tutte le informazioni rilevanti a RL in tempo utile prima della validazione e trasmissione delle relazioni a CINEA e ad essere disponibile a fornire ogni eventuale informazione addizionale se richiesta da RL, da CINEA stessa e dal TMO. ...si impegna a fornire a CINEA entro i termini richiesti eventuali informazioni che dovessero essere sollecitate.
2. ... garantisce il rispetto dei termini previsti dal Progetto per l'attività di propria competenza e aggiorna in modo continuativo sullo stato di avanzamento dei Task (es. project summary, deliverables, milestones, outputs/outcomes, rischi critici, indicatori, disseminazione e comunicazione), nello strumento di Continuous Reporting del Portale e secondo le tempistiche e le condizioni da esso stabilite (cfr. Data Sheet, Punto 4.2 del GA). I deliverable standardizzati (ad esempio, relazioni sullo stato di avanzamento non legate ai pagamenti, relazioni sulla spesa cumulativa, relazioni speciali, ecc.) devono essere presentati utilizzando i modelli pubblicati sul portale.
3. I beneficiari si impegnano a inviare a Comunità Ambiente, beneficiario responsabile del task 1.3 "Monitoraggio del progetto", con cadenza quadrimestrale, entro il giorno 15 di ogni mese successivo al quadrimestre di riferimento, informazioni dettagliate relative alle attività svolte sotto la propria responsabilità nell'ambito del progetto con l'indicazione dei risultati ottenuti e dei prodotti realizzati.
4. Comunità Ambiente si impegna a informare regolarmente RL dei progressi e dei risultati del Progetto, presentando con cadenza quadrimestrale, informazioni

dettagliate relative alle attività svolte da tutti i beneficiari nell'ambito del progetto con l'indicazione dei risultati ottenuti e dei prodotti realizzati.

5. RL può richiedere in qualsiasi momento a ... informazioni sulla propria gestione tecnica e/o finanziaria del Progetto.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ PER IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA E PRODOTTI AUDIO-VIDEO (ART. 17 GA)

1. ERSAF deve pubblicizzare il progetto e i relativi risultati, indicando sempre il contributo comunitario ricevuto. In ciascuna relazione di attività dovranno essere fornite informazioni in proposito.
2. ERSAF è tenuto a pubblicizzare il sostegno ricevuto da CINEA in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del Progetto, utilizzando i loghi LIFE e Natura 2000 forniti dalla stessa CINEA. Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti iniziali e/o finali deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno erogato dal Programma LIFE.
3. Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.
4. ERSAF è tenuto a contribuire all'aggiornamento dei canali comunicativi relativi al Progetto per divulgare le attività, i progressi e i risultati, fornendo testi e materiale multimediale e fotografico.
5. Tutti i beni durevoli acquistati dai beneficiari nell'ambito del Progetto devono recare il logo LIFE.
6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 11 della presente Convenzione e quelle dell'art. 16 del GA, CINEA è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tutte le informazioni che considera pertinenti sul Progetto o risultanti dal Progetto. ERSAF cede a CINEA il diritto non esclusivo di riprodurre, se necessario doppiare, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi del progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. CINEA non sarà tuttavia considerata "coproduttore" dei programmi. CINEA si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni iniziale, intermedia e finale per illustrare il materiale informativo prodotto e si impegna a citarne la fonte, indicando il numero di riferimento del progetto.

ART. 15 – RISERVATEZZA

1. ERSAF è tenuto a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale ricevuto o trasmesso a titolo riservato, in particolare se la rivelazione del loro contenuto può danneggiare un partner o CINEA.
2. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la data di conclusione del Progetto.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali contenuti nel Progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione da CINEA, delle altre istituzioni dell'UE e di un gruppo di controllo esterno, i quali sono tutti tenuti alla riservatezza, e saranno trattati ai sensi del Regolamento 2016/679 - GDPR. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

2. Titolari del trattamento sono la Giunta di Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante ed ERSAF, ciascuno per i dati di propria competenza.
3. Responsabile del trattamento per Regione Lombardia è il Direttore Generale della Direzione Territorio e Sistemi Verdi e per ERSAF è il Presidente.

ART. 17 - RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

1. ERSAF è tenuto a rendicontare a RL le spese effettuate nell'ambito del Progetto seguendo le indicazioni riportate all'art. 21 del GA.
2. ERSAF si impegna a inviare a RL con cadenza quadrimestrale, entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese successivo al quadrimestre di riferimento, il rendiconto finanziario in formato elettronico, accompagnato dai documenti attestanti le spese riepilogate nel rendiconto finanziario, anch'essi in formato elettronico (scansioni dei documenti di spesa originali).
3. Per i rendiconti dovranno essere usate le schede ufficiali fornite da CINEA, debitamente compilate. Non saranno ritenuti accettabili rendiconti e giustificativi di spesa che non soddisfino le norme indicate nel GA e, in particolare, che non riportino almeno: la data di emissione delle fatture; una descrizione adeguata dei servizi e delle forniture acquisite; giustificativi idonei comprovanti le spese sostenute.
4. In ogni caso, le spese necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza di ERSAF dovranno essere sostenute per intero al fine di poter richiedere il rimborso delle stesse. Tali spese saranno rimborsate solo a condizione che CINEA ritenga accettabili i rendiconti presentati.
5. Qualora CINEA richieda chiarimenti e ulteriori informazioni su spese affrontate, ERSAF dovrà fornire a RL quanto richiesto entro e non oltre dieci giorni lavorativi e comunque entro i termini fissati da CINEA stessa.

ART 18 - COSTI ELEGIBILI STIMATI E CONTRIBUTO FINANZIARIO DI ERSAF

1. Conformemente a quanto indicato nel GA, ERSAF svolgerà le azioni di Progetto sotto la propria responsabilità per un costo totale stimato di euro 8.293.059,61 (ottomilioniduecentonovantatremilacinquantanove/61 €).
2. ERSAF cofinzierà il Progetto con risorse finanziarie proprie per un totale di euro 3.317.223,84 (tremilionitrecentodiciasettemiladuecentoventitre/84 €) di cui euro 2.825.718,84 (duemilioniottocentoventicinquemilasettecentodiciotto/94 €) provenienti dal "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea", così come stabilito dalla DGR 1412 del 20 novembre 2023.
3. ERSAF riceverà da RL un totale massimo di euro 4.975.835,77 (quattromilioninovecentosettantacinquemilaottocentotrentacinque/77€) come quota parte del cofinanziamento ricevuto dalla Commissione, fatto salvo eventuali trasferimenti di budget tra beneficiari nel limite di flessibilità di cui all'articolo 5.5 *Budget flexibility* dei Termini e Condizioni del GA.
4. Come indicato al comma 2 ERSAF riceverà, inoltre, da RL un totale massimo di euro 2.825.718,84 (duemilioniottocentoventicinquemilasettecentodiciotto/94 €) provenienti dal "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea", così come stabilito dalla DGR 1412 del 20 novembre 2023, come quota parte del cofinanziamento con risorse finanziarie proprie da parte di ERSAF per la partecipazione al Progetto.

5. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo verranno utilizzate da ERSAF in conformità al budget di Progetto.
6. ERSAF è responsabile per la gestione del budget stimato per le attività realizzate all'interno delle azioni che si svolgeranno sotto la propria responsabilità, secondo quanto stabilito nel GA.
7. Per le spese di Progetto ERSAF fa riferimento alla lista dei costi ammissibili di cui all'art. 6 del GA.
8. Le spese affrontate da ERSAF saranno controllate e riviste regolarmente durante lo svolgimento del Progetto. In accordo con RL, che provvederà a tener conto di tutti i costi del Progetto a carico dei partner, i totali riportati nel presente articolo possono essere modificati, a condizione che le modifiche apportate siano concordate preventivamente e che siano in linea con quanto espressamente specificato nel GA riguardanti il budget del Progetto.
9. Tutti i rendiconti, i giustificativi e le altre documentazioni finanziarie che non siano consegnati secondo le indicazioni e i modelli disponibili sul portale non saranno considerati ammissibili e pertanto non saranno rimborsati.
10. ERSAF accetta che degli eventuali profitti generati dal Progetto durante la fase di realizzazione dello stesso si tenga conto come di introiti diretti del Progetto. I profitti devono sempre essere dichiarati. Se necessario, RL ridurrà il contributo finanziario per riequilibrare entrate e spese.
11. ERSAF si impegna a rimborsare a RL gli importi da questa versati in eccedenza rispetto ai reali costi ammissibili, secondo le modalità e nei termini fissati da CINEA. Inoltre, restituirà a RL l'eventuale quota di finanziamento ricevuta in eccesso rispetto al mancato sostenimento dei costi già coperti da RL per le attività di sua pertinenza non svolte, indicando le ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento.
12. Le spese totali finali saranno basate sulla valutazione del report finanziario finale da parte di CINEA e, in particolare, sui costi accettati come ammissibili.
13. Qualora CINEA non consideri accettabili in tutto o in parte le attività svolte da ERSAF, l'importo dei costi delle stesse resterà a carico di ERSAF e il corrispondente importo del finanziamento non riconosciuto sarà dedotto dal contributo finanziario di CINEA.

ART. 19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In base a quanto previsto dall'art. 22 del GA, ERSAF riceverà da RL il contributo di CINEA previsto all'art. 18 comma 3, sempre a fronte di specifica richiesta di pagamento inoltrata da ERSAF e secondo le seguenti modalità:
 - a. prefinanziamento iniziale corrispondente al 30% del totale del contributo comunitario pari a euro 1.492.750,73 (unmilionequattrocentonovantaduemilasettecentocinquanta,73 €) entro due settimane dalla firma della presente convenzione;
 - b. prefinanziamenti intermedi successivi corrisposti al termine di ogni fase di progetto (31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2029, fatte salve eventuali modifiche del cronoprogramma di progetto); l'erogazione dei prefinanziamenti sarà subordinata all'approvazione da parte di CINEA dei rapporti tecnici e finanziari intermedi e avverrà a seguito del ricevimento da parte di RL dei versamenti da parte di CINEA stessa. L'importo da erogare sarà calcolato applicando la percentuale di finanziamento comunitario prevista per il Beneficiario, ai costi elegibili riconosciuti da CINEA per il beneficiario stesso e riproporzionato

- rispetto alla percentuale di erogazione del finanziamento che CINEA riconosce per ogni prefinanziamento intermedio. In ogni caso, l'importo totale erogato nei tre prefinanziamenti (uno iniziale e due intermedi) avrà un valore non superiore al 90% del totale del cofinanziamento Comunitario approvato e spettante;
- c. saldo (pagamento finale) effettuato previa approvazione da parte di CINEA della relazione tecnica e finanziaria conclusiva, e in seguito al ricevimento da parte di RL del contributo comunitario a saldo. Qualora l'erogazione dei pagamenti intermedi non abbia raggiunto il limite del 90% di cui alla lettera b, il saldo potrà essere incrementato fino al recupero della percentuale non precedentemente erogata, sulla base di spese opportunamente documentate fino al massimo cofinanziamento Comunitario spettante.
2. ERSAF riceverà da RL il contributo del "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea", così come stabilito dalla DGR 1412 del 20 novembre 2023, e previsto all'art. 18 comma 4, sempre a fronte di specifica richiesta di pagamento inoltrata da ERSAF e secondo le seguenti modalità:
 - a. contributo di euro 539.343,77 (cinquecentotrentanovemilatrecentoquarantatre,77 €) entro trenta giorni dalla firma della presente Convenzione;
 - b. contributo di euro 299.671,88 (duecentonovantanovemilaseicentosettantuno,88 €) entro l'ultimo giorno di febbraio degli anni 2025, 2026 e 2027;
 - c. contributo di euro 308.671,88 (duecentonovantanovemilaseicentosettantuno,88 €) entro l'ultimo giorno di febbraio del 2028;
 - d. contributo di euro 269.671,88 (duecentonovantanovemilaseicentosettantuno,88 €) entro l'ultimo giorno di febbraio degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032.
 3. I versamenti saranno comunque effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento da parte di ERSAF e, limitatamente al cofinanziamento comunitario, subordinatamente all'avvenuto trasferimento a RL del relativo contributo.
 4. I versamenti saranno effettuati sul seguente conto corrente:
 - a. c/c n. 1000/300045 intestato a Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Codice IBAN: IT44 B0306909 7901 00000300045;
 5. Il costo applicato dalla banca per i bonifici bancari sarà a carico di ERSAF.
 6. Tutti i contributi successivi al primo saranno versati da RL a condizione che ERSAF sia in regola con lo svolgimento delle azioni e la consegna dei prodotti secondo quanto indicato nella presente Convenzione.
 7. ERSAF accetta che il contributo finanziario di CINEA non costituisca un credito nei confronti della stessa e che, pertanto, non possa in alcun modo essere assegnato a un altro organismo o trasferito a terzi.

ART. 20 - CONTROLLO FINANZIARIO DA PARTE DI CINEA

1. In base all'accordo stipulato tra RL e CINEA per il finanziamento del Progetto, quest'ultima, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre ERSAF a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del

Progetto stesso e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo finale di Progetto. Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.

2. CINEA o i suoi eventuali mandatarî autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al Progetto quali fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.
3. CINEA provvede affinché i suoi mandatarî autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.
4. CINEA può verificare l'uso che ERSAF fa del contributo finanziario. Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, CINEA adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.
5. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità. L'esito di tali controlli potrà eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte di CINEA.

ART. 21 - CONTROLLI E ISPEZIONI

1. ERSAF si impegna a garantire al personale di RL, di CINEA e alle persone da esse autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui è realizzato il Progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso delle persone autorizzate da CINEA può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra CINEA e i beneficiari.
2. I controlli hanno carattere riservato e possono essere effettuati fino a cinque anni dopo il versamento del saldo finale di Progetto.
3. ERSAF fornisce durante i controlli adeguata assistenza a CINEA o ai suoi mandatarî autorizzati.
4. La Corte dei conti può verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato da CINEA nel quadro della presente convenzione.

ART. 22 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La risoluzione della presente convenzione è regolamentata dal GA.

ART. 23 - ALTRO

1. ERSAF dichiara di avere una precisa conoscenza dei contenuti del GA, di accettarli e di seguirli al dettaglio durante lo svolgimento del Progetto.
2. CINEA può far valere nei confronti di ERSAF gli stessi diritti e garanzie che si applicano nei confronti di RL.

ART. 24 – DIRITTO APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Alla presente convenzione sono applicabili le norme di legge previste dall'ordinamento dello Stato italiano. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione il Foro competente sarà quello di Milano.